

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02126/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2126 del 2018, proposto da

ASSOCIAZIONE AGRICOLA INTERPODERALE “SAN NICASIO”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Lo Presti, Antonio Liberto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Liberto sito in Palermo nella Piazza G. Amendola 31;

contro

I’ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n.6;

nei confronti

Comune di Alcamo non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del D.D.G. n. 584 del 31.05.2018, pubblicato sulla GURS n. 38 il successivo 31 agosto 2018, a firma del Dirigente Generale p.t. dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale di annullamento del precedente DDG n. 195/18 del 2.3.2018 ed al contempo di approvazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, e dei relativi allegati Elenchi, inerenti al bando pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR Sicilia 2014/2020 “Sostegno a investimenti nella infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicolturaviabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali”, nella parte in cui il progetto presentato dall'Associazione Agricola Interpodereale “San Nicasio” è stato inserito fra quelli “non ricevibili/non ammissibili” con la motivazione “la strada in progetto presenta soluzione di continuità”;

- ove occorra, del Verbale di Riesame, ammissibilità e Valutazione del 30.11.2017 con cui l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – U.S.T. di Palermo, ha rigettato l'istanza di riesame proposta dalla ricorrente avverso l'inserimento in sede di graduatoria provvisoria del proprio progetto nel novero dei progetti non ammissibili;

- ove occorra del Verbale di Ricevibilità, Ammissibilità e Valutazione del 1.8.2017 con cui l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – U.S.T. di Palermo ha ritenuto inammissibile la domanda di sostegno n. 54250225429 presentata dall'Associazione Agricola Interpodereale “San Nicasio”;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota a firma del Responsabile del Servizio 7 – Gestione Fondi Comunitari, prot. 17059 del 6.7.2017, non conosciuta dalla ricorrente, con cui è stata ritenuta non meritevole di ammissione la domanda di sostegno n. 54250225429 presentata dall'Associazione Agricola Interpodereale

“San Nicasio”;

- ove occorra e per quanto di ragione, del Bando pubblico del 15.11.200016 “Reg. CE 1305/2013 – Programma di Sviluppo rurale 2014/2020” e del relativo D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016 di approvazione, nonché delle “Disposizioni attuative parte specifica” e dei relativi D.D.G. di approvazione e successiva modifica n. 1030 del 31/08/16 e n. 1438 del 31/10/2016, tutti resi dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, e ciò nella parte e per le motivazioni meglio specificate infra;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO

- che la ricorrente ha impugna il D.D.G. n. 584 del 31.05.2018 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili , e dei relativi allegati Elenchi, inerenti al bando pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR Sicilia 2014/2020 “Sostegno a investimenti nella infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della sivicolturaviabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali”, nella parte

in cui il progetto

presentato dall'Associazione Agricola Interpodereale "San Nicasio" è stato inserito fra quelli

"non ricevibili/non ammissibili" con la motivazione "la strada in progetto presenta soluzione di continuità";

RITENUTO

- che il ricorso, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sorretto da sufficienti profili di fondatezza tali da farne ipotizzare un esito favorevole nel merito;

- che pertanto va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;

- che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti stante la mancata articolazione di difese scritte da parte dell'amministrazione;

RITENUTO peraltro:

- che, come espressamente richiesto dalla ricorrente, può essere ordinata fin d'ora, ex artt. 27 e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi e collocati nella graduatoria definitiva, atteso che "la cognizione attribuita al giudice in sede di provvedimenti cautelari lascia assolutamente irrisolto il quesito circa l'esito finale del giudizio e non "anticipa" affatto la decisione del merito, mirando solo a tutelare temporaneamente un preteso diritto (o interesse legittimo) onde salvaguardarlo dal pregiudizio grave ed irreparabile, ravvisato sulla base di una valutazione provvisoria e di semplice verosimiglianza" (Corte Cost. sentenza n. 359 del 1998);

- che in relazione all'elevato numero dei controinteressati può disporsi, ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax), che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, debba essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;
- che il predetto avviso dovrà restare pubblicato sul web, sito ufficiale dell'Assessorato, per un congruo termine, non inferiore comunque a 30 gg. consecutivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

- a) respinge la domanda di sospensione dell'efficacia proposta con il ricorso in epigrafe;
- b) accoglie, come in motivazione, l'istanza di notificazione per mezzo di pubblici proclami;

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO